



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 904 del 05 aprile 2012

Progetto:	Parere Art. 9 DM 150/07 Metanodotto Trieste Grado Villesse - Autorizzazione ex articolo 109 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- Richiesta chiarimenti
Proponente:	Snam Rete Gas

[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including 'Snam Rete Gas' and various initials like 'FRZ', '47', '15', '103', '102', '101', '100', '99', '98', '97', '96', '95', '94', '93', '92', '91', '90', '89', '88', '87', '86', '85', '84', '83', '82', '81', '80', '79', '78', '77', '76', '75', '74', '73', '72', '71', '70', '69', '68', '67', '66', '65', '64', '63', '62', '61', '60', '59', '58', '57', '56', '55', '54', '53', '52', '51', '50', '49', '48', '47', '46', '45', '44', '43', '42', '41', '40', '39', '38', '37', '36', '35', '34', '33', '32', '31', '30', '29', '28', '27', '26', '25', '24', '23', '22', '21', '20', '19', '18', '17', '16', '15', '14', '13', '12', '11', '10', '9', '8', '7', '6', '5', '4', '3', '2', '1']

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota DVA-2011-0030903 del 09/12/2011 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, con riferimento al parere n. 649 del 11.03.2011, favorevole con prescrizioni relativo al metanodotto Trieste Grado Villesse, ha richiesto alla "Commissione di voler ulteriormente esplicitare nel proprio parere le valutazioni già condotte in materia di movimentazione dei fondati marini al fine di poter ricomprendere nel decreto di compatibilità ambientale l'autorizzazione di cui all'art. 109 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." ed ha richiesto "alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare all'Istituto Superiore per la ricerca ambientale di voler restituire alla scrivente, con cortese urgenza, la relativa documentazione già prodotta dal Proponente. affinché la stessa possa esser valutata dalla Commissione VIA/VAS ai fini dell'emanazione del proprio parere".

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

VISTO i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora in avanti Commissione).

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90.

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis".

CONSIDERATO che il testo ad oggi vigente dell'art. 109, D. Lgs: 152/2006 e ss.mm.ii. (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) prevede che:

1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:

- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
- c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri;

2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto;
(comma così modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 5 del 2012)

3. *L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente;*
(comma così modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 5 del 2012)

4. *L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione;*

5. *La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.*

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art.4, commi 1 n) e 1 o) del DPR n.140 del 03/08/2009 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", sono attribuite alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche le competenze del MATTM di cui al comma 2 dell'art.109 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii (autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394);
- ai sensi dell'art.5, comma 1 s) del DPR n.140 del 03/08/2009 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", sono attribuite alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le competenze del MATTM di cui al comma 5 dell'art.109 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii (movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale).

PRESO ATTO che le questioni inerenti il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Trieste afferiscono a procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello della Valutazione di Impatto Ambientale ex lege artt. 25 e 26, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e che relativamente all'interferenza della Sealine Trieste-Grado con il SIN Trieste è necessario acquisire il parere della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche.

PRESO ATTO che la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, con nota DVA/2012/2147 del 27/01/2012, ha segnalato alla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare che non è ancora pervenuto il parere di competenza in riferimento all'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini di cui all'art. 109 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Con la stessa nota la Direzione "stante la necessità di concludere il procedimento medesimo", ha comunicato che avrebbe provveduto direttamente "a detta autorizzazione come previsto dall'art. 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii" ed ha richiesto la trasmissione, "con cortese urgenza, la relativa documentazione prodotta dal Proponente, nonché gli eventuali contributi documentali tecnici forniti dall'ISPRA, affinché essi possano essere valutati nell'ambito dell'istruttoria tecnica che la Commissione VIA/VAS sta conducendo ai fini dell'emanazione del proprio parere di compatibilità ambientale".

VISTA la nota DVA/2012/3856 del 05/03/2012 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni

Ambientali, "con riferimento all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii." ha comunicato che la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota PNM-2012-0003619 del 20.02.2012 (DVA-2012-0004629 del 23.02.2012), ha trasmesso l'allegata documentazione a tale autorizzazione afferente".

ESAMINATA la documentazione allegata alla sopra citata nota DVA/2012/3856 del 05/03/2012.

RICHIAMATE, rispetto a tale complessiva documentazione, solo le note più specifiche ed indirizzate alle valutazioni istruttorie oggetto del presente Parere:

- La Direzione Generale Protezione Natura Mare (DPNM) del MATTM (nota n° 27563 del 23/12/2010) chiede ad ISPRA le proprie valutazioni circa la posa della condotta in relazione alla movimentazione dei fondali marini;
- ISPRA (nota n° 7281 del 28/02/2011) trasmette la valutazione tecnica sulla documentazione Snam Rete Gas prodotta per il procedimento ex lege art.109, D.Lgs. 152/2006: tra le altre cose, ISPRA afferma la necessità di indagare i composti organostannici;
- Snam Rete Gas (nota 996 del 14/06/2011) trasmette al MATTM la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione Generale Protezione Natura Mare DPNM / MATTM e da ISPRA, rispettivamente con note del 28/03/2011 e del 28/02/2011;
- ISPRA (nota 25830 del 04/08/2011) trasmette le proprie valutazioni sulla documentazione integrativa prodotta da Snam Rete Gas a seguito della precedente valutazione ISPRA;
- DPNM/MATTM (nota 17790 del 30/08/2011) richiede a ISPRA di riformulare nuovamente le proprie determinazioni a seguito della valutazione della documentazione integrativa trasmessa da Snam Rete Gas;
- ISPRA (nota 32821 del 05/10/2011) ribadisce che non è stato ancora raggiunto un quadro completo per la formulazione del parere in merito alla movimentazione del fondale marino (tali considerazioni sono state riprese ed ampliate nella nota ISPRA prot. 7079 del 16/02/2012, di cui si dirà diffusamente nel seguito);
- DPNM/MATTM (nota 21486 del 18/10/2011) trasmette a DVA/MATTM valutazioni circa la documentazione integrativa di cui alla nota 996 Snam Rete Gas del 14/06/2011: si sostiene che i documenti trasmessi da Snam Rete Gas non consentono di determinare il quadro completo necessario alla formulazione del parere ISPRA, richiamando la necessità di integrare la caratterizzazione dei fondali con la ricerca dei composti organostannici e sottolineando che in assenza di tale ricerca la DPNM non potrà rilasciare proprie determinazioni nell'ambito del provvedimento di cui all'art.109, D. Lgs.152/2006.

PRESO ATTO che non risulta agli atti trasmessi alla Commissione che la competente Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare abbia preventivamente interessato la Regione Friuli Venezia Giulia, come previsto dal comma 5 dell'art. 109 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii che così recita " ... l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le regioni interessate";

CONSIDERATO che le indicazioni / prescrizioni di ISPRA circa le questioni di cui al presente parere riguardanti la movimentazione dei fondali marini, espresse nel proprio Parere prot. 0025830 del 04/08/2011 posso essere così riepilogate:

- in riferimento alla tipologia del materiale di ricoprimento qualora il materiale scavato non risultasse idoneo, ISPRA ribadisce che "la sabbia proveniente da cave locali quotizzate deve garantire una compatibilità fisica, chimica e mineralogica con i sedimenti presenti nel fondale marino. In particolare per compatibilità chimica si intende che il sedimento di nuova immissione deve possedere caratteristiche non peggiorative rispetto al sedimento presente sul fondale".

- in riferimento al materiale che verrà utilizzato per lo zavorramento dei cassoni utilizzati nell'ambito dell'approdo di Golameto-isola artificiale "il Proponente dovrà utilizzare tutti gli accorgimenti atti ad evitare sversamenti accidentali di materiale nell'ambiente marino durante il trasferimento dalla bettolina al cassone; le medesime cautele dovranno essere previste durante le operazioni di decommissioning."
- Per quanto riguarda la realizzazione dell'isola artificiale (approdo di Golameto) il Proponente dovrà prevedere un "piano di monitoraggio complessivo delle opere, articolato nelle tre fasi di bianco, cantiere ed esercizio e decommissioning dell'isola. Il documento dovrà essere preliminarmente valutato da ISPRA. Durante l'esecuzione delle attività di monitoraggio dovrà essere prevista, a carico del Proponente, la supervisione di un ente pubblico competente in materia."
- Per quanto riguarda l'origine del materiale ghiaioso e sabbioso che potrà essere utilizzato per il ricoprimento della condotta in luogo del materiale di risulta dello scavo "il Proponente deve preventivamente fornire informazioni sulle caratteristiche del materiale ghiaioso e sabbioso del pietrame di cui è previsto l'impiego".
- Per quanto riguarda il destino del materiale di scavo in esubero nei tratti con protezione in pietrame ISPRA rileva che "le opzioni di gestione proposte dovranno essere, successivamente alla caratterizzazione, attentamente esaminate dal Ministero competente".
- Per quanto riguarda la caratterizzazione del materiale da movimentare:
 - ISPRA evidenzia che tra i parametri investigati non sono stati inclusi i composti organostannici e che questi andrebbero comunque investigati per avere un quadro complessivo dei sedimenti marino-costieri ai sensi del D.M. 56/2009;
 - ISPRA evidenzia che il Proponente ha dichiarato "che nella campagna di indagini non sono stati investigati i composti organo stannici e che tale parametro, se prescritto, potrà essere incluso all'interno del piano di monitoraggio dell'opera";
 - ISPRA "ritiene importante l'introduzione dell'analisi dei composti organo stannici nel Piano di Monitoraggio complessivo dell'opera proposto dalla Società. In particolare è importante che la restituzione dei risultati analitici relativi alla fase di bianco avvenga prima dell'inizio dei lavori";
 - ISPRA evidenzia che i risultati analitici delle indagini volontarie non sono stati confrontati con i valori di riferimento riportati negli standard di qualità ambientale (SQA) fissati dal D.M. 56/2009 in coerenza con le Direttive 105/2008/EC e 60/2000/EC;
 - ISPRA precisa che per quanto riguarda il SIN "si rimanda alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche la valutazione della qualità e la successiva gestione dei materiali scavati. In ogni caso in merito alle attenzioni da intraprendere per la movimentazione dei sedimenti marini, si rimanda alle indicazioni riportate al punto 1.1." Inoltre ISPRA "specifica che in merito alla determinazione dei pesticidi il confronto con il D.M. 56/2009 non è risultato possibile in quanto il limite di quantificazione della metodica adottata dal Proponente è superiore (solo per il DDT corrispondente ai valori standard di qualità fissati dal D.M. per i singoli congeri (DDD, DDE, Dieldrin e Aldrin)";
 - ISPRA rileva che superamenti per il mercurio si registrano anche nelle stazioni fuori dal SIN di Trieste ed in particolare in prossimità dell'approdo di Golameto e pertanto "richiede alla Società di prestare la massima attenzione affinché durante le operazioni per l'attraversamento linea di costa con la TOC i fluidi e i cuttings di perforazione non vengano a contatto con l'ambiente marino; in aggiunta si richiede che tali materiali vengano conferiti in discariche autorizzate".
 - ISPRA evidenzia che in merito al parametro TOC (carbonio organico totale) occorre valutare "se nella determinazione analitica del carbonio organico sia stato effettivamente eliminato tutto il carbonio inorganico" date le discordanze rispetto ai valori pregressi rilevati da ARPA per le stazioni situate nell'approdo di Golameto.

CONSIDERATO che le indicazioni di ISPRA circa le questioni di cui al presente parere, espresse nel proprio Parere prot. 032821 del 05/10/2011 in risposta alla nota della Direzione della D.G. Protezione della Natura e del Mare, posso essere così riepilogate:

- in merito alla caratterizzazione e movimentazione del fondale marino ISPRA mette in evidenza che: *il "Proponente ha eseguito le indagini necessarie per la caratterizzazione delle comunità fito-zoobentoniche lungo l'intero tracciato, la strategia di campionamento per la caratterizzazione chimico fisica dei sedimenti è stata coerente con il D.M. del 24/01/1996, i parametri investigativi hanno rispettato il pannello analitico richiesto (All. B p.to 5) con l'eccezione dei composti organostannici"*.
- ISPRA evidenzia la necessità di completare il pannello analitico, ai sensi dell'All. B2 p.to 5 del D.L. 24/01/1996 con l'inserimento dei composti organostannici e che la valutazione di tale classe di composti è necessaria per un giudizio complessivo dei sedimenti ai sensi del D.M. 260/10 e per la formulazione di un parere in merito alla movimentazione di sedimenti in aree marino-costiere.
- ISPRA ribadisce che ha suggerito, nelle note precedenti, le prescrizioni da adottare al fine di tutelare gli ecosistemi marini circostanti la posa della condotta e che nel Parere ISPRA prot. 0025830 del 04/08/2011 evidenziava che la nuova documentazione trasmessa dal Proponente non apportava integrazioni sostanziali.

PRESO ATTO che le indicazioni di ISPRA sulle questioni relative alla movimentazione dei fondali marini, espresse con la nota prot. 7079 del 16/02/2012, trasmesse alla DVA (prot. DVA-2012-5903 del 08/03/2012) ed aventi ad oggetto *"Metanodotto Trieste-Grado-Villesse. Autorizzazione ai sensi dell'art.109 del D. lgs 152/06 e s.m.i. e del D.M. 24/01/96 relativo alla movimentazione dei fondali marini"*, possono essere, in buona sostanza, così ricapitolate:

- le valutazioni di ISPRA sono finalizzate alla verifica di compatibilità dei dati relativi alla presenza dei composti organostannici nei sedimenti del Golfo di Trieste, con quanto richiesto dal D.M. 24/01/96;
- si evidenzia che la valutazione è circoscritta alle sole modalità tecniche con le quali eventuali interventi debbano essere realizzati dai soggetti all'uopo autorizzati da parte degli Organi competenti;
- tali valutazioni sono state effettuate attraverso l'esame della documentazione trasmessa da DVA, emessa il 13/01/2006 da ARPA Friuli Venezia Giulia, accogliendo la proposta di DVA formulata nel corso della riunione del 11/11/2011;
- si fa rilevare che nello studio più recente (2009) fornito da ARPA Friuli Venezia Giulia non è stato effettuato alcun campionamento dei sedimenti all'interno del Vallone di Muggia;
- sempre relativamente allo stesso studio, ISPRA evidenzia che in 2 delle 5 stazioni di campionamento prossime al tracciato del metanodotto viene superato il valore di SQA *standard di qualità ambientale* fissato dal DM 260/10 precisando che in prossimità del previsto approdo di Grado vi sono 2 stazioni di campionamento con valori inferiori alla soglia SQA fissata dal D.M. 260/2010;
- si afferma che i dati estrapolati dai documenti ARPA Friuli Venezia Giulia rispettano in minima parte quanto richiesto dalla normativa di cui al D.M. 24/01/1996;
- viene altresì richiamato che, poiché parte del tracciato ricade all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Trieste, è necessario che la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche MATTM si esprima per quanto di sua competenza, una volta acquisiti i risultati della caratterizzazione ambientale prevista dal Piano di Caratterizzazione approvato con prescrizioni nelle Conferenze dei Servizi decise del 21/12/2009 e 7/4/2010;
- ISPRA, come valutazione conclusiva e per quanto di competenza dell'Istituto, ritiene che la documentazione fornita da DVA non fornisca elementi aggiuntivi tali da aggiornare il suo precedente parere del 5 ottobre 2011.

- infine, ISPRA sostiene comunque che, ribadendo quanto già espresso nelle sue precedenti note emesse a riguardo, i valori SQA non sono espressamente finalizzati a valutare la possibilità o meno di movimentazione del fondale marino ma solo a rappresentarne le concentrazioni che qualificano lo stato chimico dello stesso; tanto che ISPRA stessa precisa a tale riguardo che "... eventuali superamenti di tali valori nei sedimenti da movimentare, vanno tenuti presenti nell'ottica di minimizzare gli impatti, ad esempio con misure per contenere la risospensione dei sedimenti nell'ambiente marino o misure di protezione del metanodotto alternative allo scavo e all'interramento";

RILEVATO che nel Parere CTVIA 649/2011, si possono evidenziare in particolare, tra le altre considerazioni svolte, le seguenti prescrizioni a riguardo del tema in oggetto, specificando che le stesse sono impartite tutte in fase di progettazione esecutiva, quindi con verifiche di ottemperanza *ante operam*, con l'unica eccezione della prescrizione 34, che è da attuarsi durante la fase di realizzazione:

9. **Analisi di rischio.**

9.1. ...omissis ...

9.2. ...omissis ...

9.3. *Indipendentemente dai risultati scaturiti dall'analisi di rischio di cui sopra e/o da eventuali prescrizioni di sicurezza impartite e prescritte dalle competenti Autorità, si prescrive che in fase di progettazione esecutiva sia prevista una maggior copertura della condotta rispetto a quella ipotizzata dal Proponente, con un minimo di copertura garantito di almeno 2,00 m da estendersi a tutte le aree critiche poste all'interno del Vallone di Muggia (aree interferenti con il transito e le manovre dei mezzi navali, vicinanza ai pontili, ai moli, oltre alle aree di posa a "mezza costa" antistanti l'abitato di Muggia) sino all'attraversamento delle dighe foranee, lungo i tratti di condotta previsti in "parallelismo" con le condotte ACEGAS ed in vicinanza con le aree di ancoraggio regolamentate;*

In aggiunta, sempre in tutte le suddette aree critiche, una volta che la condotta sottomarina sarà stata affossata con macchine PTM, dovrà essere previsto il ricoprimento completo della condotta con ghiaia di adeguata pezzatura via via crescente, con adeguato strato di copertura ed estensione laterale in grado di trascinare le ancore verso l'alto ed evitare l'impatto con la condotta sottomarina;

Qualora il suddetto sistema già previsto dal Proponente, a seguito di specifiche analisi geologiche-geotecniche ed ulteriori approfondimenti specialistici, si dimostrasse tecnicamente non fattibile a causa di un possibile sprofondamento incontrollato del materiale di ricoprimento nel fondale nativo (in quanto rimaneggiato dalle precedenti operazioni di affossamento tramite PTM), in fase di progettazione esecutiva potranno essere previste soluzioni alternative di protezione della condotta;

Tale eventuale diversa configurazione progettuale, se attuata, dovrà essere associata ad uno specifico approfondimento da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, che tenga conto di queste variazioni della ricomposizione finale dei fondali post-operam,

Per tutto il restante tracciato è prescritta invece una copertura minima garantita di 1,5 m.

Dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio al fine di verificare il mantenimento nel tempo delle coperture le cui modalità saranno concordate con gli Enti competenti;

11. **Caratterizzazione chimico-fisica e microbiologica del materiale dragato.** *Nelle aree marine soggette a scavo dovrà essere eseguita una campionatura degli strati dei sedimenti interessati dallo scavo, ai fini della caratterizzazione chimico-fisica e microbiologica definitiva del materiale dragato, per stabilire la sua riutilizzazione o, eventualmente se non idoneo, la sua destinazione a discarica autorizzata. La campagna di caratterizzazione dei sedimenti dovrà essere preventivamente concordata con ISPRA e il giudizio di qualità dei sedimenti caratterizzati dovrà tenere conto degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) per sedimenti marino costieri e di transizione fissati dal D.M. 56 del 14/04/2009;*

12. **Caratterizzazione fondali.** *I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione della procedura di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree a mare e a terra direttamente interessate, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal DM 26.2.2003 del*

MATTM e sulla base di quanto è stato specificato e prescritto al riguardo in sede di Conferenza dei Servizi del 07/04/2010 presso il MATTM dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Qualora fosse necessaria la bonifica la procedura in questione si riterrà conclusa – e quindi i lavori potranno essere iniziati – soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia Trieste, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell'intervento;

25. **Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) integrato.** Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato da un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) ante e post operam, redatto sulla base anche delle linee guida del MATTM, che implementi, coordini ed integri tutti i monitoraggi prescritti nel presente parere; tale PMA.. Il PMA, dovrà monitorare complessivamente tutte le potenziali criticità ambientali, proponendo le azioni operative necessarie per il monitoraggio, verifica e minimizzazione degli impatti, e riguarderà le seguenti componenti ambientali: Ambiente marino, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, Paesaggio, Atmosfera e Rumore. Il PMA dovrà prevedere anche l'analisi della qualità chimico fisica e microbiologica dei sedimenti movimentati, qualità chimico fisica e biologica dell'acqua, caratteristiche e stato delle biocenosi bentoniche e dei popolamenti ittici, valutazioni del rischio tossicologico, valutazione dei processi di bioaccumulo e biomagnificazione negli organismi. Il PMA, i cui costi sono a carico del Proponente, dovrà essere definito e concordato con ISPRA e l'ARPA Friuli Venezia Giulia;

34. **Operazioni di scavo e affossamento: monitoraggio della torbidità dell'acqua.** Nel corso delle operazioni di scavo e affossamento della condotta dovrà essere effettuato, in accordo con ARPA Friuli Venezia Giulia, il monitoraggio della torbidità dell'acqua al fine di verificare ed eventualmente contenere la torbidità indotta. Sarà vietato l'uso di macchine PBM o similari dotate di sistemi di fluidificazione del terreno;

CONSIDERATO e VALUTATO, infine, che sulla base degli atti disponibili, si può ragionevolmente concludere che, in relazione alla questione di cui trattasi -autorizzazione movimentazione dei fondali marini- le Autorità Competenti, le Autorità Procedenti ed i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), hanno principalmente concentrato le proprie valutazioni sull'opportunità di integrare la caratterizzazione dei fondali con la ricerca dei composti organo stannici;

RICHIAMATA, tuttavia, a tale riguardo la valutazione ISPRA, intervenuta nel procedimento come SCA, contenuta nell'ultima nota prodotta dall'Istituto, prot. 7079 del 16/02/2012 che sostiene quanto segue: "...si ricorda che già nelle precedenti note, ISPRA ribadiva che suddetti standard di qualità ambientali, sebbene non siano espressamente finalizzati alla possibilità o meno di movimentare il fondale marino, rappresentano, comunque, le concentrazioni che identificano il buono stato chimico. Pertanto eventuali superamenti di tali valori nei sedimenti da movimentare vanno tenuti presenti nell'ottica di minimizzare gli impatti, ad esempio con misure per contenere la risospensione dei sedimenti nell'ambiente marino o misure di protezione del metanodotto alternative allo scavo e all'interramento.";

CONSIDERATO e VALUTATO a questo proposito:

- che in base a quanto dichiarato dal Proponente nelle integrazioni al SIA "Ulteriori approfondimenti tematici - Risposte alle richieste di integrazione della Regione Friuli Venezia Giulia" Vol.1/1 - Dicembre 2009:
 - il programma dei lavori di costruzione del metanodotto prevede una durata complessiva di 11 mesi in cui non è però compresa la fase iniziale di ingegneria costruttiva e monitoraggio ante-operam già prevista prima dell'avvio dei lavori;
 - la fase di post scavo, avente una durata complessiva di 1 mese, si colloca a partire dal 7° mese dall'avvio dei lavori medesimi;
- che in relazione a quanto sopra evidenziato, l'attività interferente con il fondale marino, costituita appunto dall'affossamento della condotta a posa avvenuta, affossamento ottenuto mediante macchine

PBM, costituisce una fase di cantiere programmata che si colloca, ragionevolmente, oltre 1 anno dopo i monitoraggi *ante operam*, per natura specifica dell'opera da realizzare: ciò consente di individuare, ed inserire con una eventuale variante di progetto, una tecnologia alternativa di posa che garantisca tutte le misure di sicurezza e mitigazione del caso, qualora obbligati dagli esiti dei prescritti monitoraggi *ante operam*;

- che inoltre le caratterizzazioni chimico-fisica e microbiologica del materiale dragato, la caratterizzazione fondali, il Progetto di Monitoraggio Ambientale, l'analisi di rischio di cui alle prescrizioni n. 9, 11, 12, 25, 34 sopra evidenziate, contenute nel Parere CTVIA n. 649 del 11/03/2011, sono state formulate e strutturate su criteri di legge e specifiche tecniche ampiamente consolidate nella prassi operativa e che, comunque, la gran parte di esse dovranno essere, prima della loro effettuazione, definite e concordate con ISPRA e ARPA Friuli Venezia Giulia.

tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

- di confermare il Parere CTVIA n. 649 del 11/03/2011, con il quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto "Metanodotto Trieste Grado Villesse", proposto dalla Società Snam Rete Gas S.p.A, a condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi contenute.

SEGNALA

- l'opportunità di integrare il riferimento normativo (D.M. 56 del 14/04/2009) contenuto nella prescrizione n. 11 - *Caratterizzazione chimico-fisica e microbiologica del materiale dragato* - del succitato Parere CTVIA n. 649/2011 con il successivo Decreto intervenuto nell'ordinamento, D.M. Ambiente 8 novembre 2010, n. 260.

RITIENE ALTRESI'

- ai fini di ricomprendere nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, ex lege comma 4, art. 26, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. anche l'autorizzazione di cui all'art.109, D. Lgs. 152/2006, relativa alla movimentazione dei fondali marini, di dover formulare le seguenti prescrizioni a riguardo:
 - Qualora il materiale scavato non risultasse idoneo, il nuovo materiale utilizzato per il ricoprimento della condotta dovrà garantire la compatibilità fisica, chimica e mineralogica con i sedimenti presenti nel fondale marino: a tal riguardo si dovrà preventivamente fornire a ISPRA informazioni sulle caratteristiche dei materiali di nuova immissione.
 - Per quanto riguarda la realizzazione dell'isola artificiale (approdo di Golameto) dovrà essere previsto un piano di monitoraggio complessivo delle opere, articolato nelle tre fasi di bianco, cantiere ed esercizio (e *decommissioning* dell'isola artificiale); tale documento dovrà essere preliminarmente valutato da ISPRA. Durante l'esecuzione delle attività di monitoraggio dovrà essere prevista la supervisione di ISPRA, con oneri a carico del Proponente. Inoltre, in riferimento al materiale che verrà utilizzato per lo zavorramento dei cassoni utilizzati nell'ambito dell'approdo di Golameto-isola artificiale, si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti atti ad evitare sversamenti accidentali di materiale nell'ambiente marino durante il trasferimento dalle bettoline ai cassoni. Le medesime cautele dovranno essere previste durante le operazioni di *decommissioning*.

RIBADISCE

che le questioni inerenti il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Trieste afferiscono a procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello della Valutazione di Impatto Ambientale ex legge artt. 25 e 26, D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii e che relativamente all'interferenza della Sealine Trieste-Grado con il SIN Trieste è necessario acquisire il parere della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche.

Presidente Ing. Guido Monteforte Specchi

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA
Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino


Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti


Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande









Arch. Giuseppe Chiriatti



FR



ASSENTE



Ru

Arch. Laura Cobello

L. Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

C. Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

S. Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

F. Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

B. Santa De Donno

Ing. Francesco Di Mino

F. Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

L. Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa

G. Falappa

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

F. Gargallo di Castel Lentini

Arch. Antonio Gatto

A. Gatto

Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE

Ing. Despoina Karniadaki

D. Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

A. Lazzari

Arch. Sergio Lembo

S. Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

ASSENTE

Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE

Avv. Michele Mauceri

ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE

Ing. Francesco Montemagno

F. Montemagno

Ing. Santi Muscarà

ASSENTOR

Arch. Eleni Papaleludi Melis

E. Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

ASSENTOR

Avv. Luigi Pelaggi

ASSENTOR

Cons. Roberto Proietti

R. Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

ASSENTOR

Avv. Xavier Santiapichi

X. Santiapichi

Dott. Paolo Saraceno

P. Saraceno

Dott. Franco Secchieri

ASSENTOR

Arch. Francesca Soro

F. Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ASSENTOR

Ing. Roberto Viviani